

SPORTELLO LEGALE : BOLLETTINO N. 1

Dal **1° maggio 2021** è attivo lo **Sportello legale per gli associati AISOM** a cura dello Studio dell' avv. Alessandro Dario Cortesi.

E' sempre a disposizione per richiedere una consulenza, approfondimenti o informazioni l'**indirizzo email dedicato**:

sportellolegaleaisom@cortesi.eu



NOVITA' SULLE LOCAZIONI NEL DECRETO SOSTEGNI

Il decreto Cura Italia aveva introdotto un blocco per l'esecuzione degli sfratti fino al 31 agosto 2020.

Il decreto Rilancio aveva prorogato il termine fino al 31 dicembre 2020.

Il decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21) ha esteso il blocco fino al 30 giugno 2021.

Ad oggi quindi è possibile ottenere la convalida dello sfratto per morosità, nonché provvedimento di rilascio dell'immobile pignorato abitato dal debitore esecutato, ma è impossibile ottenere l'esecuzione dei provvedimenti mediante la forza pubblica.

Il sede di conversione in legge del decreto Sostegni (Decreto legge 22/03/2021, n. 41), sembrerebbe che venga introdotto un regime differenziato di cessazione del blocco:

- a partire dal 1° luglio 2021 verranno eseguiti gli sfratti per morosità precedenti al 28 febbraio 2020 (si stima che siano 100 mila esecuzioni);
- dal 1° ottobre 2021, invece, potranno essere eseguiti gli sfratti convalidati nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 30 settembre 2020 (che quindi rimarranno sospesi fino al 30 settembre 2021);
- dal 1° gennaio 2022 verranno eseguiti gli sfratti convalidati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 giugno 2021.

In presenza di consolidate morosità, si suggerisce quindi di avviare le procedure di sfratto al fine di dotarsi di un titolo esecutivo (ed evitare di versare imposte su canoni non percepiti), in attesa di sviluppi.

VACCINAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO – GARANTE PRIVACY

Il 14 maggio 2021 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato delle indicazioni sulle **campagne di vaccinazione dei dipendenti sul luogo di lavoro** (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9585263>), misura centrale per il raggiungimento degli obiettivi sanitari del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19.

In sintesi:

- 1) non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute;
- 2) tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione;
- 3) i dati devono quindi essere quindi trattati solo da professionista sanitario (o struttura sanitaria di riferimento);
- 4) se la somministrazione del vaccino avviene durante gli orari di lavoro, anche i giustificativi per l’assenza dovranno essere generici;
- 5) non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale (che rimane assolutamente volontaria).

Nella consapevolezza che, allo stato, queste indicazioni rischiano di “complicare” l’attivazione di queste campagne integrative, ci si augura che il quadro regolatorio possa celermente evolversi al fine di integrare la base giuridica del trattamento.